



SALERNO MOBILITÀ S.P.A.

Piazza Principe Amedeo n°6, 84122 Salerno – P.IVA 03309020653

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)

PARTE GENERALE

Approvazione:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n° 22 del 30.07.2014
1°Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n° 03 del 20.01.2017
2°Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n° 13 del 05.09.2019
3°Aggiornamento:	<i>Amministratore Unico</i>	Determina n° 23 del 22.10.2021



INDICE

PREMESSA	3
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA “SALERNO MOBILITÀ S.P.A.”	3
1. LA SOCIETÀ SALERNO MOBILITÀ S.P.A.....	3
2. LA COMPAGINE SOCIALE E L’ASSETTO GESTIONALE.....	5
2.1 Amministrazione e controllo.....	5
2.2 Struttura organizzativa.....	6
3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	9
SEZIONE PRIMA.....	14
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	14
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI	14
2. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	17
3. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO	26
4. L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	27
5. LE LINEE GUIDA DETTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO	28
SEZIONE SECONDA	29
L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA “SALERNO MOBILITÀ S.P.A.”	29
1. IL MODELLO SALERNO MOBILITÀ S.P.A.	29
1.1. Finalità e struttura	29
1.2. I Destinatari del Modello 231.....	32
1.3. Le modalità di costruzione del Modello	32
1.4. Codice etico – rinvio	33
1.5. Il sistema disciplinare - rinvio.....	33
1.6. La disciplina del whistleblowing - rinvio.....	33
1.7. Sviluppo del Modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure	34
1.8. Sviluppo del Modello - il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie	34
1.9. Sviluppo del Modello – la previsione del sistema sanzionatorio	35
1.10. Sviluppo del Modello – l’istituzione di un Organismo di Vigilanza.....	35
2. L’ORGANISMO DI VIGILANZA	35
2.1. Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza	36
2.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza.....	39
2.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	41
2.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza	42
2.5. Flussi informativi relativi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	43
2.6. Strumenti e modalità per il reporting	44
3. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	45
3.1. La comunicazione.....	45
3.2. La formazione	46
3.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner	47
4. L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	47



PREMESSA

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da "SALERNO MOBILITÀ S.p.A."

1. La società Salerno Mobilità S.p.A.

La Società "Salerno Mobilità S.p.A." (di seguito "Salerno Mobilità" o anche "Società") è stata costituita nel 1997 dal Comune di Salerno per la gestione dei parcheggi e di altre attività connesse alla mobilità. Dal 2011 a seguito della cessione di tutte le azioni possedute dall'Automobile Club Salerno, la Società è divenuta una SPA di diritto speciale, in quanto il suo capitale è stato acquisito in maniera totalitaria dal Comune di Salerno, del quale essa rappresenta una "società in house providing". Di conseguenza, nello svolgimento della sua attività, la Salerno Mobilità, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016).

La Società ha sede in Salerno, alla piazza Principe Amedeo n° 6.

Il Comune di Salerno proprietario del suolo pubblico, ha assegnato alla Società, per il tramite di un affidamento, lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione delle aree di sosta a pagamento, in zone automatizzate e non;
- gestione degli ascensori pubblici e delle scale mobili;
- rilascio di contrassegni per la sosta (schede parcheggio prepagate "gratta e sosta", permessi per zone di particolare rilevanza urbanistica, abbonamenti riservati a speciali categorie come "parcheggio rosa" e "famiglie numerose");
- servizio di rimozione veicoli in violazione delle norme del Codice della Strada, nonché loro custodia temporanea;
- contestazione di infrazioni ed elevazione di contravvenzioni;
- montaggio e smontaggio delle ganasce di blocco degli autoveicoli, effettuati tramite ditta esterna;
- monitoraggio dei servizi attraverso personale specializzato.

L'attività principale della Salerno Mobilità risiede, indubbiamente, nella gestione delle aree di sosta per autoveicoli, motocicli, autocarri e di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Attualmente, i posti auto gestiti dalla Società sono circa 8.400, così suddivisi:



-
- a) *Aree automatizzate*: la Società gestisce diverse aree di parcheggio perimetrale, ovvero aree di sosta automatizzate vigilate tutto l'anno. Per sostare in questi parcheggi occorre ritirare all'ingresso, presso la sbarra di accesso, il tagliando da consegnare al ritorno alla cassa (automatica o presidiata dal personale della Società);
 - b) *Aree di sosta su strada*: per sostare nei parcheggi non automatizzati (vale a dire i posti auto lungo strada – c.d. “strisce blu”) occorre acquistare la scheda parcheggio prepagata “gratta e sosta” presso le rivendite autorizzate, oppure utilizzare Telepark, Easypark, Telepass o gli appositi parcometri;
 - c) *Zone di particolare rilevanza urbanistica*, vale a dire le nove aree cittadine in cui possono sostare i cittadini residenti o domiciliati nella ZPRU di riferimento, titolari di regolare permesso e/o i possessori di appositi titoli di pagamento;
 - d) *Aree adibite a parcheggio pubblico regolamentato*: la Società gestisce i servizi di sosta e vigilanza nelle aree adibite, in via temporanea e occasionale, a parcheggio pubblico regolamentato (come ad esempio: accesso e sosta dei camper e dei bus turistici nel periodo Luci d'Artista).

A far data dal settembre 2013 e con successivi contratti di servizio, il Comune di Salerno ha affidato alla Società la gestione dei servizi di guardiania, sorveglianza (anche automatizzata), l'apertura, la chiusura e la pulizia delle stazioni intermedie della Metropolitana di Salerno, la chiusura giornaliera della Villa comunale e del sottopasso di Via Vernieri, l'apertura e chiusura del sottopasso di Parco Arbostella, nonché l'apertura e la chiusura del mercato rionale di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Con riferimento all'oggetto delle suddette attività, la Società si occupa:

- di presidiare le stazioni mediante l'impiego di personale in loco e/o attraverso sistemi di videosorveglianza e di telecontrollo, messi a disposizione dal Comune di Salerno;
- di garantire la puntuale apertura e chiusura delle stazioni in orari funzionali a quelli del programma delle corse treno;
- di provvedere alle attività di pulizia (a mezzo ditta esterna) e manutenzione ordinaria;
- di attivare la gestione delle emergenze nel rispetto di protocolli all'uopo stabiliti;
- di garantire l'apertura e la chiusura delle scale mobili e degli ascensori pubblici.



A completamento delle attività poste in essere dalla Salerno Mobilità, si aggiungono:

- la gestione del servizio di tariffazione della sosta nelle aree senza vigilanza, di cui all'art. 7, lett. f), del Codice della Strada;
- le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 127/97;
- il bloccaggio e/o la rimozione forzata degli autoveicoli e ciclomotori in sosta vietata, all'interno e presso le aree affidate alla gestione e/o vigilanza della Società, nonché nell'ambito dell'intero territorio comunale.

2. La compagine sociale e l'assetto gestionale

Dal punto di vista dell'assetto societario, la Salerno Mobilità S.p.A. è una società per azioni di diritto speciale, in quanto il suo capitale è totalmente detenuto dal Comune di Salerno, del quale rappresenta una società "in house providing". Da ultimo la modifica statutaria intervenuta nel dicembre 2018, consistente nella statuizione della "direzione e coordinamento" sotto l'unico socio, ha ulteriormente sancito la partecipazione diretta del Comune di Salerno nella gestione della Società. Di conseguenza la Salerno Mobilità, nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile, è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016); inoltre è sottoposta al controllo dell'Ente affidatario mediante un apposito organismo indipendente, composto da professionisti esterni alla struttura comunale.

2.1 Amministrazione e controllo

L'amministrazione della Salerno Mobilità S.p.A., come da decreto Sindaco di Salerno del 31 maggio 2019, è affidata ad un *Amministratore Unico* (nel prosieguo anche organo amministrativo) il quale, oltre ad avere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, riveste un ruolo fortemente operativo. All'organo amministrativo competono, infatti, le seguenti e principali attività:

- definire la politica aziendale, la strategia e gli obiettivi da perseguire, da sottoporre alla verifica da parte del Comune di Salerno;



-
- approvare gli atti ufficiali e stipulare contratti;
 - definire, in qualità di capo del personale, le eventuali esigenze di organico e i profili da inserire a tempo indeterminato;
 - rilasciare il nulla osta all'assunzione di personale a tempo determinato;
 - fornire direttive economiche, organizzative e commerciali al Direttore esercizio e alle funzioni amministrative;
 - curare le relazioni industriali e sindacali;
 - verificare/approvare offerte e contratti di acquisto.

Con giusta determinazione n. 19/2015 dell'organo amministrativo, la Società si è dotata di un *Direttore di esercizio* al quale è contrattualmente richiesto di perseguire gli obiettivi aziendali, di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della struttura produttiva con riferimento al miglioramento dei processi produttivi interni e dei servizi offerti, nonché di assicurare la gestione ottimale delle risorse tecniche a disposizione. Allo stesso soggetto è conferita, altresì, la qualifica di Direttore di esercizio di tutti gli impianti di risalita gestiti dalla Salerno Mobilità.

Altro organismo della Società è rappresentato dal *Collegio Sindacale*, a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio, composto da tre membri effettivi più due supplenti, esercita altresì la revisione legale dei conti, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2409-bis c.c.

Di conseguenza, tutti i suoi membri sono iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al Collegio Sindacale sono attribuite, infine, le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. 231/2001, per le attività di verifica del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, adottato dalla Società.

2.2 Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo della Società è raffigurato dall'organigramma aziendale adottato, dal quale si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni. La scelta di strutturarsi in tal modo è stata dettata dall'esigenza di rispondere alle esigenze di efficacia ed efficienza gestionale, nonché di miglioramento costante degli standard qualitativi di erogazione dei servizi affidati, in vista della maggiore soddisfazione possibile per il cittadino/utente.




La struttura organizzativa prescelta, più che ad una logica di tipo divisionale, risponde ad un approccio funzionale, che garantisce flessibilità operativa e snellezza dei processi decisionali. L'organigramma aziendale si sviluppa secondo tre principali direttrici rappresentate dalle aree amministrativa, tecnica e produzione, all'interno delle quali si sviluppano le seguenti funzioni:

- **Area amministrativa, sotto la direzione dell'Amministratore Unico:**
 - Contabilità
 - Rendiconti
 - Risorse umane, paghe e personale
 - Segreteria/Residenti/Front office

- **Produzione, sotto la direzione del Direttore di esercizio:**
 - Verifica attività produttive
 - Ascensori e scale mobili
 - Controllo ZPRU
 - Aree automatizzate
 - Operai generici
 - Rimozione ed area camper

- **Area tecnica, sotto la direzione del Direttore di esercizio:**
 - Coordinamento tecnico
 - Caposquadra segnaletica
 - Caposquadra impianti
 - Manutenzione segnaletica
 - Manutenzione impianti

Per lo svolgimento dei servizi di cui è assegnataria, la Salerno Mobilità S.p.A. impiega circa 90 unità, dipendenti divisi tra operai e personale amministrativo. Tale organico è destinato ad aumentare durante la manifestazione stagionale come ad esempio "Luci d'Artista", a seguito dell'assunzione di lavoratori interinali, necessari per la copertura del surplus di fabbisogno di servizi che l'evento genera.





3. Glossario e definizioni

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (definite anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Salerno Mobilità verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.



Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente” (ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a) e b) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti aziendali

I soci, l’organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi in favore della Salerno Mobilità S.p.A.

Incaricato di pubblico servizio

L’art. 358 c.p. stabilisce che "*agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*". Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per "*pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*". Nella categoria in oggetto rientrano coloro che, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.



Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Partner

Controparti contrattuali con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.



Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Società

È la "Salerno Mobilità S.p.A."

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso" (art. 5 comma 1 lett. a) (ad es.: Amministratore Unico, Direttore di esercizio)



Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.



Sezione prima

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e gli elementi fondamentali del Modello

1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il D.Lgs. n. 231/2001, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente (la Società) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita «amministrativa» dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli enti possono dunque essere considerati responsabili ogni qualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi, nel loro interesse o vantaggio, intendendosi per:

- «*interesse*» quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- «*vantaggio*» quando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno;

Diversamente il «*vantaggio esclusivo*» di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato o l'illecito amministrativo sia commesso da soggetti "qualificati", ovvero:



-
- ✓ da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una persona dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché da persone che esercitano (anche come unità organizzative di fatto) la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti «soggetti apicali», come definiti in precedenza);
 - ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti «soggetti subordinati»).

Dall'impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli enti non esclude, ma anzi si aggiunge, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) *Le sanzioni pecuniarie.* Si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».

Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione, o comunque nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorché l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un Modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- b) *Le sanzioni interdittive.* Si applicano per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Possono tradursi: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per garantire l'erogazione di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni,



finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

- ✓ risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

c) *La confisca.* Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

d) *La pubblicazione della sentenza.* Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa (art. 29) stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di



accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e



istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato (art. 314, co.1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquiesc.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)



-
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal d.lgs. n. 202/2016]
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monetefalsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa incircolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)



-
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.1999 (art.2)



H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

L) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

M) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

N) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

O) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*novies*, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3
- 171-bis, comma 1 e comma 2
- 171-ter
- 171-*septies*
- 171-*octies*



P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6)
- Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal d.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)
- Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

R) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis,



d.lgs. n. 286/1998)

S) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018]

T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

U) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

V) Reati tributari (art.25-quinquesdecies del Decreto)

Sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019 è stata pubblicata la legge 19.12.2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. n.231/2001.



-
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
 - Infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
 - Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

*solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

Z) Contrabbando (art.25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

La "sensibilità" delle aree aziendali in relazione a ciascuno dei **reati-presupposto previsti dalla normativa**, è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che possono potenzialmente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società; pertanto, è stato possibile procedere ad individuare più specificamente le attività e i processi operativi da un lato e le aree/funzioni aziendali dall'altro, maggiormente esposti al rischio di commissione reati.



La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l'analisi dell'attività operativa che l'azienda concretamente svolge hanno consentito di circoscrivere il *risk assessment* in ottica 231, solo alle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Società, esclusione valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell'assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le **categorie di illeciti** per le quali esiste una effettiva probabilità di commissione, considerate nella summenzionata attività di *risk assessment*, sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
3. Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
4. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies D.Lgs. 231/2001*)
5. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)
6. Reati ambientali (*art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001*)
7. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- *24-ter: delitti di criminalità organizzata*
- *25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
- *25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio*
- *25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
- *25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale*
- *25-sexies: Abusi di mercato*
- *25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- *25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*



-
- 25-duoecies: *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
 - 25-terdecies: *Razzismo e xenophobia*
 - 25-quaterdecies: *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
 - 25-sexiesdecies: *Contrabbando*

nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/06, e dunque per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti trascurabili o comunque al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'azienda, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela, ecc.), sia alla luce dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'esistenza di presidi di controllo idonei a prevenire in modo adeguato il rischio di commissione dei reati di cui alle suddette categorie.

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero.

Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano
- c) l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo)
- d) l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



4. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6, co. 1, del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati, che si configura qualora la Società sia in grado di provare che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
2. il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

La responsabilità della Società è pertanto ricondotta alla c.d. «*colpa di organizzazione*», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità per la Salerno Mobilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto prescrive – all'art. 6, co. 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- d. previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



Come si vedrà in seguito, il Modello è stato predisposto dalla Salerno Mobilità S.p.A. con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica, nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta la Società modifichi la propria struttura organizzativa e/o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

5. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto prevede che i MOG possano essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e la Salerno Mobilità, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto quindi riferimento anche al documento "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" redatto da Confindustria (ultimo aggiornamento: giugno 2021).



Sezione seconda

L'adozione del Modello da parte della "SALERNO MOBILITA' S.p.A."

1. Il Modello Salerno Mobilità S.p.A.

1.1. Finalità e struttura

La missione aziendale, ossia la ragione d'essere della Salerno Mobilità S.p.A, è incentrata sulla fornitura di servizi pubblici quanto più efficaci ed efficienti nel soddisfare innanzitutto le esigenze dell'utenza cittadina in termini di mobilità sul territorio comunale. La scelta di dotarsi del MOG è funzionale anche alla volontà di supportare modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*.

Attraverso l'adozione del Modello 231, la Società intende perseguire innanzitutto, i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;



-
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

La Salerno Mobilità, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. Considerato che esso costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso sono prerogativa dell'organo amministrativo. In particolare, occorrerà provvedere a modificare e integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel Decreto nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, ovvero significative modifiche dell'assetto societario, o ancora il significativo ampliamento o la diversificazione dell'attività aziendale.

La struttura del Modello è così articolata:

- I. Parte generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione, i Destinatari, i principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;
- II. Parte speciale, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, suddivisa in sezioni aventi l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

Le parti speciali ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, sono le seguenti:

- parte speciale sezione A - Reati contro la Pubblica Amministrazione
- parte speciale sezione B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- parte speciale sezione C - Reati societari
- parte speciale sezione D - Reati commessi in violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
- parte speciale sezione E - Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- parte speciale sezione F - Reati ambientali
- parte speciale G - Reati tributari



D.Lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.Lgs. 231/2001	Area a rischio	Parte Speciale
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	SI	Sezione A
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI	Sezione B
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	NO	-
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione	SI	Sezione A
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO	-
<i>Art. 25-bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	NO	-
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari	SI	Sezione C
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO	-
<i>Art. 25-quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO	-
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	NO	-
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato	NO	-
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI	Sezione D
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI	Sezione E
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO	-
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	NO	-
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali	SI	Sezione F
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	NO	-
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenofobia	NO	-
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO	-
<i>Art. 25-quinquesdecies</i>	Reati tributari	SI	Sezione G
<i>Art. 25-sexiesdecies</i>	Contrabbando	NO	-

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello gli allegati:

1. Codice Etico
2. Sistema Disciplinare.



1.2. I Destinatari del Modello 231

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Salerno Mobilità un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione occasionale;
- tutti coloro che, pur non facendo parte della Società, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti/utenti, fornitori, *partner*, consulenti, ecc.).

L'osservanza del presente Modello, in definitiva, s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati alla Salerno Mobilità da un rapporto di lavoro dipendente, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della stessa.

Il Modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità in seguito indicate.

1.3. Le modalità di costruzione del Modello

Nella definizione del Modello si è proceduto attraverso la realizzazione dei seguenti *step* operativi:

- individuazione delle attività e dei processi fondamentali in cui si estrinseca la gestione della Società;
- *screening* dei reati e mappatura delle aree sensibili;
- identificazione dei profili delle attività a "rischio 231";
- rilevazione dei presidi di prevenzione esistenti e *gap analysis*;
- individuazione dei principi generali di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- elaborazione delle parti speciali con la "previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", così come prescritto dalla normativa;
- individuazione del profilo delle figure cui attribuire le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.



1.4. Codice etico – rinvio

La Salerno Mobilità S.p.A. attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico (Allegato 1), unitamente alla carta dei servizi redatta in conformità alla normativa vigente in materia.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, Salerno Mobilità persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

1.5. Il sistema disciplinare - rinvio

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare.

1.6. La disciplina del whistleblowing - rinvio

La redazione del presente Modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del d.lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i modelli debbano prevedere:

- a) *canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi*



e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dalla procedura di *whistleblowing*.

1.7. Sviluppo del Modello - la valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della Salerno Mobilità è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ad ogni modo, attraverso l'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe e procure sarà reso idoneo ai fini della prevenzione dei reati, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società.

In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a. allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b. adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
- c. previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- d. adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni conferitegli.

L'aver approntato un organigramma ben definito e l'esistenza di un mansionario assolvono alle disposizioni di cui sopra.

1.8. Sviluppo del Modello - il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei



reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Società.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (*infra*). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare.

1.9. Sviluppo del Modello – la previsione del sistema sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema disciplinare (*Allegato 2*).

1.10. Sviluppo del Modello – l'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede anche l'obbligatoria "istituzione di un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso" (art. 6, co. 2, lett. b).

2. L'Organismo di Vigilanza

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che vengano affidati compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche OdV).

É necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del



Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente all'organo amministrativo. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

In base alle migliori prassi, nonché in coerenza con le Linee Guida di Confindustria, appare preferibile che l'OdV venga costituito in forma collegiale e non monocratica. Il comma 4-*bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto la possibilità di attribuire le funzioni dell'OdV al Collegio Sindacale, ove presente.

La Salerno Mobilità si è pertanto avvalsa di tale facoltà, attribuendo al Collegio Sindacale le funzioni di vigilanza sul Modello.

2.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Contestualmente all'adozione del modello, l'organo amministrativo della Società provvede alla nomina dell'OdV e alla individuazione del Presidente, così come alla successiva ed eventuale revoca degli stessi membri.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'Amministrativo Unico. In ogni caso, ciascun membro rimane in carica fino alla nomina del successore. Ove le funzioni di OdV al Collegio Sindacale, la durata in carica dell'OdV è normalmente coincidente con quella del Collegio stesso.



In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dei medesimi membri dell'OdV, è previsto quanto segue.

(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

A. coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61/2002;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

B. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;



C. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della l. 55/1990 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

L'organo amministrativo può revocare uno o più componenti dell'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

(iii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- ricadano in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perdano i requisiti di onorabilità;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;



-
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della l. 55/1990 e successive modificazioni.

(v) Rinuncia e recesso

In caso di rinuncia, recesso, morte dell'unico componente dell'OdV monocratico (ovvero di uno dei membri dell'OdV plurisoggettivo), l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata da esso stesso nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di *budget* adottate dalla Società.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al "regolamento di funzionamento" che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

2.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, quali compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;• effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni o atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio;• effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni; |
|--|



- istituire operativamente una casella di posta elettronica e un indirizzo di posta fisica ove i Destinatari del Modello possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità e alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità e alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine realizzata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Salerno Mobilità, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i Destinatari;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello ai Destinatari e ogni altra eventuale iniziativa intrapresa dalla Salerno Mobilità al fine di assicurarne la diffusione;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetti il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione di nuove e ipotetiche aree a rischio;



-
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
 - segnalazione all'organo amministrativo dell'esigenza di procedere ad aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività della Società sia di modifiche al Decreto.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte dell'organo amministrativo.

2.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'organo amministrativo, con il quale mantiene un costante e continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità. L'OdV presenta annualmente all'Organo amministrativo e, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale (ove le funzioni di vigilanza sul modello non siano attribuite a quest'ultimo) una relazione che illustra i seguenti aspetti:

- ✓ la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- ✓ l'indicazione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- ✓ la descrizione di eventuali nuove attività sensibili;
- ✓ un resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- ✓ le procedure disciplinari avviate e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni del Modello;
- ✓ una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con possibili proposte di integrazioni, correzioni e modifiche;
- ✓ eventuali cambiamenti normativi che rendano necessario l'aggiornamento del Modello.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società e ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.



2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a garantirne il funzionamento e l'osservanza. L'obbligo di un flusso informativo in capo a vertici aziendali, dipendenti, consulenti e collaboratori è concepito:

- quale strumento per assicurare l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello;
- per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Tali "flussi informativi" hanno ad oggetto tutte le notizie che devono essere portate a conoscenza dell'OdV, comprese le atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari responsabili e dei soggetti deputati al controllo delle attività considerate nel Modello, nonché tutti i documenti rilevanti per il rispetto e il funzionamento del medesimo. Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Si indicano, di seguito, alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative all'assetto organizzativo dell'azienda e ad eventuali mutamenti intercorsi;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso siano state irrogate;
- provvedimenti provenienti da qualsiasi autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse ovvero, più in generale, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- informazione immediata di ogni accertamento fiscale, degli enti previdenziali e di ogni altra autorità di vigilanza a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;



-
- comunicazioni dal Collegio Sindacale (ove diverso dall'OdV) relative ad atti o fatti attinenti alla prevenzione dei reati;
 - comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie.

2.5. Flussi informativi relativi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per ciò che concerne specificamente la gestione della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, l'OdV, oltre a riunirsi periodicamente con il RSPP e con i soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività operative della Società alle procedure in materia di sicurezza, è altresì destinatario di una serie di specifici flussi informativi. In particolare:

- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, l'OdV dovrà essere tempestivamente reso edotto sugli esiti di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'OdV, al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
- il RSPP fornisce all'OdV copia del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e informa l'OdV di ogni suo aggiornamento;
- il RSPP informa l'OdV di ogni contratto di appalto, stipulato con imprese esterne o con lavoratori autonomi che debbano prestare le loro attività presso i locali della Società, che comporti la necessità di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e di effettuare tutte le ulteriori attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza;
- il RSPP e il medico competente comunicano all'OdV e al datore di lavoro (ovvero al dirigente delegato alla sicurezza, ove nominato) il programma delle visite ispettive annuali e il numero di visite "a sorpresa", nonché i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni effettuate;
- l'OdV è destinatario di notizie in merito ad ogni eventuale impedimento all'esercizio delle funzioni del RSPP e del medico competente, affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il RSPP comunica all'OdV e al datore di lavoro (o al dirigente delegato alla sicurezza, ove nominato) il programma annuale dei corsi e delle attività di formazione e informazione per dipendenti, collaboratori e agenti in tema di sicurezza, rendicontando attività effettuate e risultati conseguiti;



-
- i soggetti qualificati come datori di lavoro, dirigenti, preposti, il RSPP ed il medico competente comunicano senza indugio all'OdV le gravi carenze, anomalie e le inadempienze riscontrate nell'attuazione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori;
 - il RSPP e il medico competente informano, almeno annualmente, l'Organo amministrativo e l'OdV in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate e programmate.

2.6. Strumenti e modalità per il reporting

I flussi informativi di cui ai paragrafi precedenti hanno cadenza periodica e vengono richiesti ai soggetti interessati secondo le modalità individuate dall'OdV nel proprio regolamento di funzionamento.

Le segnalazioni aventi ad oggetto illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e del Codice Etico avvengono secondo le modalità descritte nella procedura *whistleblowing* adottata dalla Società. Sia l'Organismo di Vigilanza che la Salerno Mobilità, in ogni caso, agiranno in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, tutelandolo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV può tenere in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, in funzione della gravità e della verosimiglianza dell'oggetto della comunicazione. In tal caso, tuttavia, il segnalante non gode delle tutele previste nell'ambito della menzionata procedura *whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato. Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali sono archiviate e custodite a cura dell'OdV, secondo le modalità previste nel proprio regolamento di funzionamento, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.



3. La diffusione del Modello e la formazione del personale

3.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata innanzitutto al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza anche con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti e comprendere tutte le informazioni necessarie;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna aziendale e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, una informativa contenente, tra le altre, il Modello, mediante la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Salerno Mobilità, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.



3.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via. L'organo amministrativo, supportato dall'Organismo di Vigilanza, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Società (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).



Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

3.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I fornitori, i collaboratori, i consulenti e i *partner* sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

4. L'aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;



-
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.